



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A – CAP 24055 – C.F./P.I. 00281170167

Telefono 035/4183501 – Fax 035/890445

e-mail: segretario@comune.colognoalserio.bg.it

Pec: comune.colognoalserio@postecert.it

VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

Allegato A]

a DGC di Verifica periodica sulla situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali



Il Segretario Comunale

Dott. Stefano Valli

Sommario

1 - PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	3
1.1 DEFINIZIONI	3
1.2 L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE	4
1.3 LE MODALITÀ DI GESTIONE	4
1.4 IL CONTRATTO DI SERVIZIO	6
1.5 GLI SCHEMI-TIPO	6
1.6 GLI ADEMPIMENTI PREVISTI.....	7
2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL.....	8
3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	8
4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA	10
4.1 SERVIZIO DI IGIENE URBANA	11
4.2 TRASPORTO SCOLASTICO	12
4.3 REFEZIONE SCOLASTICA.....	15
4.4 SERVIZIO CIMITERIALE.....	18

1 - PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, servizi ausiliari e di supporto quali pulizie uffici comunali, servizi informatici, riscossione entrate, ecc.;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come *"i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);
- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che nonostante la totale o parziale contribuzione pubblica, permangono, neppure potenzialmente, non remunerativi.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi*

di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente". Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella in tema di *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione"* (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che *"Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge"*.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto esclusivo; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 201/2022 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;

- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);

Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente - sottosezione I livello "servizi erogati" e/o creando in "altri contenuti" apposita sezione denominata "servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022") e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale

telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete - ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti qualora istituiti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali del **Comune di Cologno al Serio**, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione, ossia, tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITA' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Servizio Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
2	Distribuzione gas	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
3	Servizio di Igiene urbana	Gestito da Società partecipata pubblica e affidato "in house"	SI	SI (Ambito non ancora)	SI

				costituito in R.L.)	
4	Centro sportivo ricreativo - Impianti sportivi	Appalto	NO	NO	NO
5	Refezione scolastica	Concessione	SI	NO	SI
6	Servizi Cimiteriali	Appalto	SI	NO	SI
10	Farmacia	In economia - gestione diretta	SI	NO	NO

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riguardo alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Cologno al Serio i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Igiene urbana	Gestito da Società partecipata pubblica e affidato "in house"	Soc. Servizi Comunali S.p.a.	10 anni dal 01/01/2016	Area Economico Finanziaria/ Area gestione del Territorio
2	Trasporto Scolastico	Appalto	Bus Lorenzi s.r.l.	01.09.2021/31.08.2024	Area Servizi alla Persona
3	Refezione scolastica	Concessione	Punto Ristorazione s.r.l.	2017-2023	Area Servizi alla Persona
4	Servizi Cimiteriali	Appalto	Bergamo Servizi Cimiteriali s.r.l.	2021-2023	Area gestione del Territorio

E' doveroso precisare che la presente relazione viene redatta sulla base su una disciplina organica di recente emanazione, consolidatasi con il D.lgs. n. 201/2022, nonché per quanto riguarda i parametri economico finanziari previsti dall'art. 8 del citato D.lgs, nelle linee guida approvate in data 31/08/2023 con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tenuto conto che i servizi oggetto della presente ricognizione sono stati affidati in periodi antecedenti all'emanazione dei citati atti normativi, si è cercato di riportare i citati parametri e criteri di rilevazione in quanto compatibili con-gli atti di affidamento pro tempore adottati.

Le risultanze di cui alla presente relazione, così come la citata normativa sopravvenuta, saranno sicuro riferimento per le aree interessate e la struttura comunale complessivamente intesa, per impostare gli atti prodromici ai nuovi affidamenti, in modo da recepire nei capitolati, nei contratti di servizio e nei PEF, i criteri e parametri economico finanziari (andamento economico, efficienza del servizio, carta del servizio, monitoraggio, indicatori di qualità ecc) in modo che sia l'ente regolatore – il Comune – che l'appaltatore/concessionario siano messi in grado di rispettare e rendicontare l'andamento del servizio sulla base dei predetti indici di accountability.

4.1 SERVIZIO DI IGIENE URBANA

La ricognizione del presente servizio è stata inserita altresì quale appendice nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20.12.2023, come da Relazione che si Allega sub a1).

4.2 TRASPORTO SCOLASTICO

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

DESCRIZIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE		TRASPORTO SCOLASTICO
1. CONTESTO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO AFFIDATO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO - STATALI
	MODALITA' DI GESTIONE	APPALTO DI SERVIZIO
	DENOMINAZIONE SOCIETA'	BUS LORENZI SRL - COLOGNO AL SERIO
	DATI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO:	CONTRATTO REP. 3135
	data di approvazione, durata - scadenza affidamento	SOTTOSCRITTO IN DATA 03.12.2021 - A VALERE PER IL PERIODO 01.09.2021/31.08.2024
	valore complessivo e su base annua del servizio affidato	€ 312.792,00
	criteri tariffari	Il costo per accedere al servizio è determinato in base alle fasce ISEE che annualmente vengono approvate dalla Giunta comunale. Per dettagli consultare la pagina web dedicata: https://www.comune.colognoalserio.bg.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/isee
	SISTEMA DI MONITORAGGIO:	
	struttura preposta al monitoraggio	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO: articoli 11 e 12 del capitolato d'appalto
	CONCRETO ANDAMENTO ECONOMICO (Dati al 31/12/2022) :	
2. CONTESTO ECONOMICO	costo pro capite (per utente e/o cittadino)	
	COSTI complessivi di competenza del servizio nell'ultimo triennio	€ 335.915,00
	RICAVI complessivi di competenza del servizio nell'ultimo triennio	€ 102.479,00
	investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio	€ 0,00
	Finanziamenti ottenuti per gli investimenti	€ 0,00
	tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestatato	Il costo per accedere al servizio è determinato in base alle fasce ISEE che annualmente vengono approvate dalla Giunta comunale. Per dettagli consultare la pagina web dedicata: https://www.comune.colognoalserio.bg.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/isee
	Personale:	
n. personale addetto al servizio	3 autisti	

tipologia di inquadramento	C2 contratto
costo complessivo ed unitario	€ 60.395,06 annui come da PEC DEL 19.08.2022
Verifica equilibri finanziari annualità 2022:	
Proventi da contribuzione utenza	€ 43.040,73
Costo appalto servizio trasporto scolastico	€ 115.467,66
Quota a carico del Bilancio	-€ 72.426,93
% copertura del costo anno 2022	37,28%
% copertura costi esercizi precedenti	ANNO 2020: 32,35% - ANNO 2021: 32,76% -

3. QUALITA' DEL SERVIZIO	EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
	QUALITA' DEL SERVIZIO	
	INDICATORI DI QUALITA'	
	<i>1. Qualità contrattuale</i>	
	a. definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione servizio	LE PROCEDURE SONO DEFINITE ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA CONSULTABILE ALLA PAGINA DEDICATA DEL SITO WEB COMUNALE: https://www.comune.colognoalserio.bg.it/amministrazione/documenti/atti-normativi/regolamenti/regolamento-trasporto-scolastico
	b. tempo di risposta alle richieste di attivazione/variazioni cessazione	IN BASE ALLA DISPONIBILITA' DEI POSTI SULLA LINEA - ENTRO 8 GG
	c. tempo di risposta ai reclami/disservizi/segnalazioni	
	d. Carta dei Servizi	Non è prevista la Carta dei Servizi. Nel regolamento del trasporto scolastico sono disciplinate le modalità di accesso - contribuzione - comportamento - personale (artt. 6 - 7- 8 e 9).
	<i>2. Qualità tecnica</i>	
	a. mappatura delle attività relative al servizio	Annualmente in base agli iscritti viene predisposto entro il mese di maggio - a valere per il prossimo anno scolastico - il piano trasporti
	b. mappatura delle attrezzature e mezzi	Ad inizio di ogni anno scolastico vengono presentati i documenti relativi agli automezzi utilizzati e al personale impiegato
	c. predisposizione di un piano di controllo periodico	Viene fatto riferimento al piano trasporti annuale
	d. obblighi in materia di sicurezza del servizio	Gli oneri a carico dell'appaltatore sono disciplinati dall'articolo 15 del capitolato di servizio
	e. accessibilità agli utenti disabili	SI

	3. Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico	
	a. agevolazioni tariffarie	COME DA FASCE ISEE
	b. accessi riservati	SI AD UTENZA CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA L. 104/1992
	ONERI ECONOMICI PREVISTI PER IL COMUNE	

4. OBBLIGHI CONTRATTUALI	<p>ANALISI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PREVISTI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E DEL RELATIVO RISPETTO</p>	<p>GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI SONO STABILITI NEL CONTRATTO D'APPALTO E CAPITOLATO DI SERVIZIO. NEL TRIENNIO OGGETTO DI ANALISI NON SONO STATI ELEVATI PROVVEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ESSENDO IL SERVIZIO SEMPRE STATO SVOLTO A REGOLA D'ARTE.</p> <p>In particolare gli articoli che esplicitano in modo dettagliato tali obblighi sono rinvenibili ai seguenti articoli del capitolato di servizio:</p> <p>Art. 11 – Verifica del personale assegnato al servizio Art. 12 – Condizioni contrattuali per il personale Art. 13 – Violazione delle norme in materia di personale Art. 14 – Sciopero e/o interruzione del servizio</p> <p>L'appalto del servizio di gestione del trasporto scolastico si conferma come la soluzione organizzativa al momento più adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso. Si riporta il link con il capitolato di servizio:</p> <p>https://www.comune.colognoalserio.bg.it/amministrazione/documenti/modulistica/documenti-appalto-transporto-scolastico-20212024</p>
---------------------------------	--	---

5. VINCOLI (eventuali)	descrizione dei vincoli (disposizioni legislative , vincoli tecnici)	Nell'ambito degli obblighi relativi al servizio la società appaltante deve garantire quanto previsto dal capitolato d'appalto. https://www.comune.colognoalserio.bg.it/amministrazione/documenti/modulistica/documenti-appalto-transporto-scolastico-20212024
	Effetti sulla economicità del servizio	Allo stato attuale può affermarsi un buon livello di economicità del servizio in quanto da un lato sono rispettati i livelli tariffari e dall'altro il servizio è reso dall'appaltatore con un buon livello qualitativo .
	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Alla luce dei risultati della gestione del servizio, così come esplicitati anche nella presente relazione, può affermarsi la sostenibilità finanziaria dello stesso, senza che vengano poste in essere azioni di riequilibrio economico finanziarie.
	Effetti sulle modalità di erogazione del servizio	Attualmente il servizio viene erogato regolarmente nel rispetto del capitolato e delle norme tecniche inerenti l'appalto.

4.3 REFEZIONE SCOLASTICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

	DESCRIZIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE	REFEZIONE SCOLASTICA
1. CONTESTO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO AFFIDATO	SERVIZIO IN CONCESSIONE PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA STATALE
	MODALITA' DI GESTIONE	CONCESSIONE PLURIENNALE (2017-2023)
	DENOMINAZIONE SOCIETA	DITTA PUNTO RISTORAZIONE SRL- GORLE
	DATI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO:	
	data di approvazione, durata - scadenza affidamento	Contratto rep. 3122 - sottoscritto in data 17.07.2017 - e appendice 1130/sp del 20.12.2020 - Durata: 01.09.2017/31.08.2023
	valore complessivo e su base annua del servizio affidato	€ 1.232.000,00 - valore concessorio per l'intero periodo 2017-2023 - Valore annuo: € 246.400,00
	criteri tariffari	Il costo pasto è determinato in base alle fasce ISEE che annualmente vengono approvate dalla Giunta comunale. Per dettagli consultare la pagina web dedicata: https://www.comune.cognoalserio.bg.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/isee
	SISTEMA DI MONITORAGGIO:	
	struttura preposta al monitoraggio	Responsabile Area Servizi alla Persona - Commissione Mensa - ASST Bergamo: servizio igiene e nutrizione. Vedasi a tal proposito gli articoli 10-20 del Regolamento della refezione scolastica, nonché gli articoli 25-33 del contratto di servizio

2. CONTESTO ECONOMICO	CONCRETO ANDAMENTO ECONOMICO (Dati al 31/08/2023) :	
	costo pro capite (per utente e/o cittadino)	€ 6,00 a pasto - in base alle tariffe vigenti e fatto salvo riduzione per fasce ISEE
	COSTI complessivi di competenza del servizio nell'ultimo triennio	61.130,00 a carico del Comune e € 595.731,33 a carico del Concessionario
	RICAVI complessivi di competenza del servizio nell'ultimo triennio	€ 661.923,70 (media ultimo triennio) per il concessionario
	investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio	€ 0,00
	Finanziamenti ottenuti per gli investimenti	€ 0,00

tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato	Il costo pasto è determinato in base alle fasce ISEE che annualmente vengono approvate dalla Giunta comunale. Per dettagli consultare la pagina web dedicata: https://www.comune.colognoalserio.bg.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/isee
Personale:	
n. personale addetto al servizio	8 ASM livello 6° super - 1 cuoca livello 4° - 1 asm livello 5° super
tipologia di inquadramento	VEDI SOPRA
costo complessivo ed unitario	2020: 2.654.091,00 2021: 3.405.777,00 2022: 3.621.205,00
Verifica equilibri economici:	
UTILE NETTO: euro	2020: - 410.218,00 € 2021: 67.566,00 € 2022: 192.910,00 €
indice ROE	2020: -43,31% 2021: 6,66% 2022: 17,42%
Verifica equilibri patrimoniali:	
rapporto tra capitale netto e capitale investito	2020: 25,6 2021: 25,37 2022: 28,89
Verifica equilibri finanziari:	
rapporto fra le disponibilità e i debiti a breve termine	2020: 54,59 2021: 63,6 2022: 65,22

3. QUALITA' DEL SERVIZIO	EFFICIENZA DEL SERVIZIO QUALITA' DEL SERVIZIO INDICATORI DI QUALITA'	
	<i>1. Qualità contrattuale</i>	
	a. definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione servizio	LE PROCEDURE SONO DEFINITE ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA CONSULTABILE ALLA PAGINA DEDICATA DEL SITO WEB COMUNALE: https://www.comune.colognoalserio.bg.it/amministrazione/documenti/atti-normativi/regolamenti/regolamento-comunale-del-servizio-di-refezione
	b. tempo di risposta alle richieste di attivazione/variazioni cessazione	IN BASE ALLA DISPONIBILITA' DEI POSTI SEGNALATI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E ALLO SCORRIMENTO DELLA LISTA D'ATTESA. IN CASO DISPONIBILITA' DEI POSTI, L'AMMISSIONE AL SERVIZIO E' IMMEDIATA
	c. tempo di risposta ai reclami/disservizi/segnalazioni	ENTRO 8 gg
	d. Carta dei Servizi	PRESENTE A CURA DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO
	<i>2. Qualità tecnica</i>	

	a. mappatura delle attività relative al servizio	Il titolo III/IV e V del vigente contratto di concessione disciplina le modalità di erogazione del servizio e la mappatura di ogni fase dello stesso. Per dettagli è possibile consultare direttamente il contratto di servizio al seguente link: https://www.comune.colognoalserio.bg.it/servizi/educazione-e-formazione/refezione-scolastica
	b. mappatura delle attrezzature e mezzi	L'elenco delle attrezzature del centro cottura è consultabile al seguente link: https://www.comune.colognoalserio.bg.it/amministrazione/documenti/modulistica/documenti-appalto-refezione-scolastica-20232028
	c. predisposizione di un piano di controllo periodico	A CARICO DEL CONCESSIONARIO. Le tempistiche sono specificate all'articolo 42 del contratto di servizio, consultabile al seguente link: https://www.comune.colognoalserio.bg.it/servizi/educazione-e-formazione/refezione-scolastica
	d. obblighi in materia di sicurezza del servizio	A CARICO DEL CONCESSIONARIO - RSPP Rossano Serravalle - Addetto antincendio: Nodari Marzia - Addetto primo soccorso: Papa Sandra e Bonomi Ivan - Programma di addestramento M.6.2.01 - Nota prot. n. 14694 del 31.08.2023
	e. accessibilità agli utenti disabili	SI
	3. Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico	
	a. agevolazioni tariffarie	STABILITE CON LE ANNUALI FASCE ISEE
	b. accessi riservati	PER UTENZA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI
	ONERI ECONOMICI PREVISTI PER IL COMUNE	
4. OBBLIGHI CONTRATTUALI	ANALISI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PREVISTI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E DEL RELATIVO RISPETTO	<p>GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI SONO STABILITI NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE. NEL TRIENNIO OGGETTO DI ANALISI NON SONO STATI ELEVATI PROVVEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ESSENDO IL SERVIZIO SEMPRE STATO SVOLTO A REGOLA D'ARTE. La commissione mensa, al fine di rilevare eventuali criticità e mettere in essere ogni necessaria azione volta a garantire l'erogazione di un servizio nel rispetto della vigente normativa e di qualità, si riunisce periodicamente almeno 2 volte per ogni anno scolastico.</p> <p>La concessione del servizio di refezione scolastica si conferma come la soluzione organizzativa al momento più adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso.</p>
5. VINCOLI (eventuali)	descrizione dei vincoli (disposizioni legislative, vincoli tecnici)	Nell'ambito degli obblighi relativi al servizio mensa la società concessionaria deve garantire quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto: https://www.comune.colognoalserio.bg.it/sites/default/files/2023-06/capitolato_speciale_dappalto.pdf
	Effetti sulla economicità del servizio	Allo stato attuale può affermarsi un buon livello di economicità del servizio in quanto da un lato sono rispettati i livelli tariffari e dall'altro il servizio è reso dal concessionario con un buon livello qualitativo.

Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Alla luce dei risultati della gestione del servizio, così come esplicitati anche nella presente relazione, può affermarsi la sostenibilità finanziaria dello stesso, senza che vengano poste in essere azioni di riequilibrio economico finanziarie.
Effetti sulle modalità di erogazione del servizio	Attualmente il servizio viene erogato regolarmente nel rispetto del capitolato e delle norme tecniche inerenti la concessione.

4.4 SERVIZIO CIMITERIALE

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

DESCRIZIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE	SERVIZI CIMITERIALI
	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO AFFIDATO
MODALITA' DI GESTIONE	APPALTO DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE SOCIETA'	BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL, con sede a Nembro in via Roma, n. 68
DATI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO:	
data di approvazione, durata - scadenza affidamento	Determina n. 51 del 08.04.2021 - biennio
valore complessivo e su base annua del servizio affidato	€ 19.750,00
criteri tariffari	I criteri tariffari inerenti gli interventi cimiteriali sono determinati dal capitolato
SISTEMA DI MONITORAGGIO:	
struttura preposta al monitoraggio	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

2. CONTESTO	CONCRETO ANDAMENTO ECONOMICO (Dati al 31/12/2022) :	
	costo pro capite (per utente e/o cittadino)	5,35
	COSTI complessivi di competenza del servizio nell'ultimo triennio	59.250,00

RICAVI complessivi di competenza del servizio nell'ultimo triennio	€ 1.495,00
investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio	n/a
Finanziamenti ottenuti per gli investimenti	n/a
tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato	art. 1 capitolato - vedasi allegato
Personale:	
n. personale addetto al servizio	tumulazione, con personale addetto (minimo 4 uomini) al ricevimento del funerale - operazioni, però più limitate nel numero per inumazione in campo comune, con personale addetto (minimo 4 uomini) al ricevimento del personale
tipologia di inquadramento	CCNL di categoria
costo complessivo ed unitario	€ 19.750 costo complessivo impegnato, il costo effettivo è determinato dal numero dei decessi annui e dagli interventi di estumulazioni e inumazioni
Verifica dati finanziari:	
Proventi da contribuzione utenza	€ 498,33
Costo appalto servizi cimiteriali	€ 19.750,00
Quota a carico del Bilancio	
% copertura del costo anno 2022	3%

3. QUALITA' DEL SERVIZIO	EFFICIENZA DEL SERVIZIO QUALITA' DEL SERVIZIO INDICATORI DI QUALITA'	
	<i>1. Qualità contrattuale</i>	
	a. definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione servizio	vedasi punto 2a
	b. tempo di risposta alle richieste di attivazione/variazioni cessazione	Immediati nell'ambito della gestione dei servizi funebri. Le tempistiche sono sempre state rispettate.
	c. tempo di risposta ai reclami/disservizi/segnalazioni	2 giorni o comunque congrue rispetto alla tipologia della richiesta.
	d. Carta dei Servizi	n/a

2. Qualità tecnica	
a. mappatura delle attività relative al servizio	<p>Definita nel capitolato di appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tumulazione, con personale addetto (minimo 4 uomini) al ricevimento del funerale, compresa la rimozione della lastra in marmo esistente del colombario, il ricevimento della salma e successiva tumulazione con materiale fornito dalla Azienda esecutrice del servizio in oggetto; • operazioni, però più limitate nel numero, di inumazione in campo comune, con personale addetto (minimo 4 uomini) al ricevimento del personale, compreso di scavo buca con mezzo meccanico e chiusura della stessa ad avvenuta inumazione; <p>tumulazione, con personale addetto al ricevimento del funerale compresa rimozione lastra in marmo da colombario, ricevimento salma e successiva tumulazione per un totale di ore tre;</p> <ul style="list-style-type: none"> • estumulazione di salma posta in loculo, con rimozione della lastra in marmo, demolizione del muretto di contenimento, estrazione del cofano, recupero dei resti mortali e sistemazione degli stessi in ossario comunale o in apposita cassetina di zinco (escluso la fornitura della stessa considerata a parte), disinfezione del loculo con acqua di calce e creolina; • estumulazione di salma posta in loculo, con rimozione della lastra in marmo, demolizione del muretto di contenimento, estrazione del cofano, con l'inumazione della stessa in campo comune o di rotazione dopo la constatazione della eventuale incompleta mineralizzazione, compreso lo scavo della fossa con mezzo meccanico, l'asportazione dell'involucro di lamiera zincata, la inumazione della salma, l'interramento, pulizia del loculo e smaltimento dei materiali calcinacei, disinfezione del loculo con acqua di calce e creolina; • esumazione ordinarie e straordinarie di salma in campo comune con rimozione di cippi e manufatti di delimitazione dei posti di sepoltura, scavo con meccanico delle fosse, estrazione del cofano, recupero dei resti mortali e sistemazione degli stessi in ossario comunale o in apposita cassetina di zinco (escluso la fornitura della stessa considerata a parte), disinfezione del terreno con acqua di calce e creolina, reinterro e sistemazione degli scavi effettuati; • esumazione ordinarie e straordinarie di salma in campo comune con rimozione di cippi e manufatti di delimitazione dei posti di sepoltura, scavo con meccanico delle fosse, con l'inumazione della stessa in campo comune o di rotazione dopo la constatazione della eventuale incompleta mineralizzazione estrazione del cofano, disinfezione del terreno con acqua di calce e creolina, reinterro e sistemazione degli scavi effettuati; • fornitura cassette di zinco per ossario;
b. mappatura delle attrezzature e mezzi	Il Comune non mette a disposizione nessun locale all'interno del Cimitero da adibire a ricovero attrezzi vari e materiali di consumo necessari allo svolgimento di tali servizi, si precisa che le forniture di materiali edili e vari necessari alle operazioni descritte sono a carico della Azienda esecutrice del servizio in oggetto,
c. predisposizione di un piano di controllo periodico	Costante in occasione di ogni attività correlata a relazioni reciproche con gli addetti comunali.
d. obblighi in materia di sicurezza del servizio	Capitolato. Art. 7 – Sicurezza sul lavoro Prima della firma del contratto l'impresa appaltatrice farà pervenire all'A.C. il DVR (Documento di valutazione dei rischi) redatto secondo quanto disposto nel decreto legislativo n. 81/2008 con l'indicazione del responsabile della sicurezza;
e. accessibilità agli utenti disabili	In linea generale i viali di accesso al cimitero sono privi di barriere architettoniche.

	3. Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico	
	a. agevolazioni tariffarie	Eventuali servizi funerari per nuclei familiari disagiati vengono sovvenzionati tramite i servizi sociali.
	b. accessi riservati	n/a
	ONERI ECONOMICI PREVISTI PER IL COMUNE	

4. OBBLIGHI CONTRATTUALI	ANALISI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PREVISTI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E DEL RELATIVO RISPETTO	<p>GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI SONO STABILITI NEL CAPITOLATO DI SERVIZIO. NEL BIENNIO OGGETTO DI ANALISI NON SONO STATI ELEVATI PROVVEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ESSENDO IL SERVIZIO SEMPRE STATO SVOLTO A REGOLA D'ARTE.</p> <p>Art. 6 - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore-</p> <p>A carico dell'appaltatore graveranno i seguenti obblighi ed oneri:</p> <p>a) fornitura di tutti i mezzi e materiali occorrenti (non saranno riconosciuti oneri per il noleggio di attrezzatura necessaria per l'espletamento degli interventi);</p> <p>b) le retribuzioni del personale addetto e le assicurazioni sociali per gli stessi;</p> <p>c) tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto d'appalto;</p> <p>d) tutti gli oneri derivanti dalle opere necessarie a garantire, durante l'esecuzione del servizio, la pubblica incolumità e la sicurezza del proprio personale.</p>
---------------------------------	---	--

5. VINCOLI (eventuali)	descrizione dei vincoli (disposizioni legislative , vincoli tecnici)	I servizi cimiteriali, con parere dell'A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) n. AS883 del 12.10.2011 rilasciato al Comune di Sulmona, sono stati espressamente riconosciuti come servizi pubblici locali (si vedano, altresì, i seguenti ulteriori pareri della A.G.C.M.: AS667, AS666, AS648, AS638, AS607, AS559, AS525, AS515, AS 514 E AS 504); In particolare, i servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale del 19.09.2002 in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni- Autonomie Locali;
	Effetti sulla economicità del servizio	Allo stato attuale può affermarsi un buon livello di economicità del servizio in quanto da un lato sono rispettati i livelli tariffari e dall'altro il servizio è reso dall'appaltatore con un buon livello qualitativo.
	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Pur rilevando l'invecchiamento della popolazione del paese ed un incremento dei servizi funebri, ad oggi il servizio viene gestito con un soddisfacente grado di sostenibilità.
	Effetti sulle modalità di erogazione del servizio	L'Ente non dispone nella propria dotazione organica di personale interno. L'esternalizzazione del servizio in ogni caso garantisce una corretta gestione degli aspetti igienico sanitari e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, essendo un servizio per cui deve essere garantita la continuativa reperibilità e continuità anche nei giorni festivi il ricorso ad un soggetto esterno garantisce una essenziale copertura di personale.

Comune di Cologno al Serio

(Provincia di Bergamo)



**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE
GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATA A SOCIETA'
IN HOUSE PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI
IGIENE AMBIENTALE**

**APPENDICE DELLA RELAZIONE AL
PIANO DI REVISIONE ORDINARIA
DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N.
175/2016 PER L'ANNO 2023**

Allegato D]

a DCC di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 DEL TUSP

Il Segretario Generale

Stefano Valli

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Chiara Lalumera

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE
AFFIDATO ALLA SOCIETÀ SERVIZI COMUNALI S.P.A. MEDIANTE L'ISTITUTO DELL'“IN
HOUSE PROVIDING”.**

INDICE

1. PREMESSE	3
2. LA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	3
3. RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	7
4. OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ SERVIZI COMUNALI S.P.A.	7
5. MODULI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.....	8
6. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'IN HOUSE	9
7. VERIFICA DELLA CONDIZIONI NORMATIVE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A SERVIZI COMUNALI S.P.A.	12
7.1 Con riferimento alla Legge n. 190/2014.....	12
7.2 Con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016.....	13
A. REQUISITO DEL CAPITALE PUBBLICO (Art. 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016):.....	13
B. REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016).....	13
C. REQUISITO DEL FATTURATO (Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016)	16
7.3 Con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 – art. 192	16
7.4 Con riferimento al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.	16
8. ANALISI DELLA SUSSISTENZA DEI PARAMETRI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022	17
A. Rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico	17
B. Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio	18
C. Rilevazione del concreto andamento del servizio dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio	20
D. Rilevazione della misura del ricorso all’affidamento a società in house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti.	20
E. Rispetto degli Atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.	21
9. RAGIONI CHE GIUSTIFICANO IL MANTENIMENTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SOCIETÀ IN HOUSE	22
a) Quanto alle ragioni di carattere economico	22
b) Quanto alle ragioni in termini di qualità dei servizi	23
c) Quanto alle Ragioni in termini di risultati conseguiti nella gestione.....	23

1. PREMESSE

Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201¹, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'art. 30 impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere verifiche sulla situazione gestionale dei servizi. In particolare, questi devono provvedere alla *“ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, nei rispettivi territori.

Con la presente relazione, pertanto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 viene effettuata l'annuale ricognizione periodica della situazione gestionale del servizio integrato di igiene urbana, affidato alla Società Servizi Comunali S.p.A. mediante l'istituto dell' *“in house providing”*.

Nella relazione, come previsto all'art. 30 comma 1 del citato decreto e tenuto conto degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, sarà esaminato con riferimento al servizio di igiene urbana:

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico;
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio;
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;
- d) la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Nella presente relazione, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5², del citato Decreto Legislativo, saranno evidenziate le ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alla società *in house*:

- a) sul piano economico
- b) sul piano della qualità dei servizi
- c) sul piano dei risultati conseguiti nella gestione

La presente relazione costituisce appendice della relazione al piano di revisione ordinaria delle società pubbliche anno 2023 (articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016)³

2. La natura di servizio pubblico locale del servizio di igiene ambientale

L'oggetto del Servizio di Igiene Ambientale è individuato dall'art. 183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *«Norme in materia ambientale»* (c.d. Codice dell'ambiente) a mente del quale il servizio comprende le attività di *“raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”*.

È ormai consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete

¹ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

² Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 201/2022 *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”*

³ Art. 30, c. 2 del D.Lgs. n. 201/2022: *“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

Come riconosciuto dai magistrati contabili, «*la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica* (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2537), *in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio* (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)» (C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 27 giugno 2013, n. 263). Ed ancora, C. Conti – Lombardia, parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, secondo cui “**la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica** in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)”. La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione stipuli un contratto di appalto, sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2537/2012 cit.).

Oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 3-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 così come modificato dal D.Lgs. n. 201/2022 - che qualifica le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini di servizio pubblico locale a rilevanza economica precisando che “*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani...[omissis...] sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*”.

→ **Gli ambiti o bacini territoriali e Regione Lombardia**

Ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, e s.m.i. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Precisa il comma 6-bis del medesimo art. 3-bis, che “*Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente*”.

L'art. 200 D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente), rubricato “*Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”, ribadisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati “ATO”, delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Aggiunge l'art. 202 T.U. Ambiente, che *"L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali"*.

A tutt'oggi Regione Lombardia non ha istituito – in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani – gli ATO. Si rende così applicabile l'art. 198, comma 1, del citato T.U. (Norme in materia ambientale), a mente del quale sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.).

A seguito della sopravvenuta abrogazione del sopra citato 5° comma dell'art. 113 del T.U.E.L., la lacuna normativa è stata colmata dall'applicazione dei principi comunitari in materia di affidamento di pubblici servizi - come peraltro specifica il già citato art. 202 T.U. Ambiente - principi che fanno sostanziale riferimento ai medesimi moduli organizzativi già individuati dalla norma abrogata.

Inoltre, stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte Costituzionale n. 199/2012) dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società *in house*), l'affidamento dei servizi pubblici locali risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice comunitaria.

Il punto era stato ribadito anche nella delega contenuta nella Legge n. 124/2015, recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, che in materia di pubblici servizi locali indica come criterio direttivo la *"individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità"* (art. 19, comma 1, lett. e).

Peraltro, anche l'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (*"Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"*), recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, individua, quale principio e criterio direttivo dei futuri interventi normativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la *"razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza"* (art. 8, co. 2, lett. f).

È comunque previsto, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità, da parte delle Regioni, di adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, l'art. 201, comma 1 specifiche che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

→ Normativa regionale

La L.R. 26/03 disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che

siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. I servizi locali di interesse economico generale sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Rientra nella disciplina della legge la gestione dei rifiuti urbani.

In Lombardia, nel settore dell'igiene ambientale, non è stata data attuazione al modello organizzativo "su area vasta" delineato dall'art. 3-bis, D.lg. n.138/2011 e, nel territorio regionale, gli ambiti territoriali ottimali, per il servizio di igiene ambientale, non sono stati istituiti.

Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, c. 7, D.Lgs. n. 152/2006, ha, infatti, optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione di ambiti territoriali ottimali - come peraltro confermato dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. n. X /1990 del 20 giugno 2014 (v. p.129, in cui si trova affermato che "l'impostazione consolidata in Regione Lombardia è in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma" – "La L.R. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma)".

Tale impostazione risulta confermata da ultimo, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB). Dalla relazione allegata alla deliberazione emerge che "4.5.1 **Il sistema integrato di gestione dei rifiuti lombardo e la sua organizzazione:** In Regione Lombardia il modello di gestione adottato è quello delineato nell'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06, che consente alle Regioni di adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali" rispetto al modello proposto dall'art. 200 comma 1, subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle medesime regioni di "un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195" del medesimo codice ambiente. Regione Lombardia fin dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 che attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale. Non è più richiesta, dal 2015 a seguito delle modifiche normative regionali, la pianificazione a livello provinciale che è stata sostituita unicamente da una relazione di dettaglio sui criteri localizzativi che rimane in capo alla Province ed è approvata con delibera di giunta Regionale. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma. (v. pagg. 108 – 112).

La conseguenza di quanto sopra rilevato è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, **rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario.**

Quanto sopra, peraltro, appare confermato, sia pure implicitamente, dall'art. 19, comma 1, lett. f), D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni l'"organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", previsione, questa, non abrogata dall'ultima versione del citato art. 3-bis, D.L. n.138/2011, nonché, più recentemente, dall'art. 13, c.1, d.l.n.150/2013. Peraltro, Regione Lombardia, con la citata Legge Regionale n. 26/2003 ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Deliberazione n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D.Lgs. n. 22/1997). Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014- 2020 (D.G.R. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate

con D.G.R. n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Alla luce di quanto sopra esposto e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *"Le province e i comuni ... costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000"*, emerge che in Regione Lombardia il **ruolo degli enti territorialmente competenti è assunto direttamente dai Comuni.**

3. Ricognizione degli atti di affidamento per la gestione del servizio

Nel presente paragrafo saranno elencati i principali passaggi e atti assunti dal Comune relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana alla Società *in house*, Servizi Comunali S.p.A.

- Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico. Nata nel 1997 con le modalità previste dall'art. 22 - comma 3°, lett. e) della legge 08.06.1990 n. 142, che individuava le forme di gestione dei servizi pubblici locali, oggi la società è compartecipata da più di 100 Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Milano e Cremona e dalla Comunità Montana Laghi Bergamaschi.
- Il Comune di Cologno al Serio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2005, ha aderito alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG), di seguito denominata per semplicità anche con il termine "Società", approvandone lo Statuto;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65, del 10 dicembre 2015, è stato rinnovato l'affidamento alla stessa Società, mediante l'istituto dell'*"in house providing"*, della gestione di servizi di igiene ambientale con scadenza 31 dicembre 2025;
- Con la presente deliberazione del Consiglio Comunale viene approvato il *"Piano di revisione ordinaria delle società pubbliche per l'anno 2022"* il quale ha previsto nell'allegato A di mantenere la partecipazione del Comune di Cologno al Serio nella Servizi Comunali S.p.A.

Allo stato attuale, come meglio infra si dirà:

- la Società risponde ai requisiti di legge;
- i servizi affidati alla Società sono conformi alle esigenze e agli obiettivi del Comune;
- il costo dei servizi affidati risulta congruo rispetto a quanto offerto dal mercato, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni;
- i costi dei servizi affidati risultano nel loro complesso *"convenienti"*, tenuto conto anche dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Di seguito verranno esaminati, con i pertinenti richiami alla disciplina normativa e alla giurisprudenza formatasi in materia, le caratteristiche e le condizioni che consentono la gestione del servizio integrato di igiene ambientale mediante il ricorso all'istituto dell'*in house providing*.

4. Oggetto sociale della Società Servizi Comunali S.p.A.

La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare, e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e

di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;

- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;
- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

5. Moduli organizzativi per la gestione del servizio di igiene urbana

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 gli enti locali possono provvedere all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 17 del cit. D.Lgs. n. 201/2022 prevede inoltre che *"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016."*

Tra i moduli organizzativi per la gestione dei pubblici servizi locali è, pertanto, confermata la possibilità per gli enti locali di affidare un servizio mediante l'istituto dell'*in house providing*.

Gli articoli 16⁴ e 4⁵, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), prevedono altresì che *"le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e"*

⁴ Art. 16. Società *in house*

1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

⁵ Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo art. 4 e tra le quali sono ricomprese quelle relative alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.”

Ai sensi del nuovo Codice sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 - art. 7), infine, “1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. [omissis]

6. Disciplina dell'istituto dell'“in house”

L'ordinamento europeo, dapprima a livello giurisprudenziale e successivamente a livello normativo (art. 12 direttiva n. 2014/24/UE) ha individuato tre condizioni subordinatamente alle quali è consentito procedere all'affidamento “in house” di servizi pubblici locali:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La disciplina dell'*in house* è dettata, oltretutto dalle norme UE, dal Testo unico della società a partecipazione pubblica (art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016), dall'art. 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023 e, sino al 30/06/2023, dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (sino al 30/6/2023). A queste norme si deve aggiungere il D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che all'art. 17 si occupa di affidamenti a società *in house*.

Con l'entrata in vigore nel nuovo Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. n. 32/2023) che ha abrogato il D.Lgs. n. 50/2016 e, per l'effetto, la disciplina sull'*in house* in esso contenuta (art. 5 e art. 192), l'*in house* è prevalentemente disciplinato, nelle sue caratteristiche salienti, dal D.Lgs. n. 175/2016 che all'art. 2 definisce, tra le altre cose:

- a) il controllo analogo (art. 2 lettera c))
- b) il controllo analogo congiunto (art. 2 lettera d))
- c) la società *in house* (art. 2 lettera o))

A mente dell'art. 16 del citato decreto “1. Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

un'influenza determinante sulla società controllata [Omissis] 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”.

L'accesso all'istituto dell'*in house*, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 è, pertanto, consentito in presenza dei seguenti requisiti:

- 1] **Capitale pubblico**: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016
- 2] **Controllo analogo o controllo analogo congiunto** esercitato dall'Ente affidante sulla società *in house*: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016.

--- «*controllo analogo*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

--- «*controllo analogo congiunto*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Come già sopra anticipato tale articolo è stato abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/2023.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo *“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*

Nonostante la sua abrogazione, si ritiene che le condizioni in esso elencate, siano un parametro ancora valido per valutare la sussistenza del controllo analogo congiunto da parte del Comune sulla propria Società *in house*.

Recentemente, il TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - sentenza 12 giugno 2023 n. 1441 ha precisato che *“devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti individuati dal comma 5, art. 5, lettere 'a', 'b' e 'c', D.Lgs. n. 50 del 2016, per potersi legittimamente disporre l'affidamento diretto di un servizio, nel caso di controllo analogo congiunto e di affidamento in house di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, quale modalità di gestione alternativa all'esternalizzazione, nella quale i servizi pubblici vengono affidati ad un soggetto che, sia pur formalmente distinto dall'amministrazione agente e avente di regola forma societaria, è nella sostanza a essa riconducibile, poiché la P.A. vi esercita un controllo analogo a quello posto in essere sui propri servizi interni. Proprio in virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, l'affidamento prescinde dall'espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente”*

- 3] **Limite di fatturato**: 80% del fatturato della società *in house* deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico

Come sopra precisato, il modello dell' *"in house providing"* consente alle pubbliche amministrazioni di provvedere all'autoproduzione di beni e servizi, per tale motivo tale tipologia di affidamenti è sottratta all'applicazione della disciplina degli appalti pubblici (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023). Si tratta di autoproduzione poiché l'amministrazione opera attraverso degli organismi sui quali esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Su tali organismi, l'amministrazione è in grado di esprimere un'influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative.

La giurisprudenza amministrativa ha manifestando un atteggiamento per certi versi *"conservativo"*, passando dal vedere l'*in house* come tipologia ordinaria di affidamento, la cui scelta era rimessa al prudente apprezzamento dell'Amministrazione costituendo *"una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione, in concreto, è rimessa alle amministrazioni sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica"* (ex multis Cons. di Stato sez. V, n. 3554/2017; Sez. III, n. 4902/2017; sez. V n. 257/2015, che ha rilevato come la decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta), al concepire l'*in house* in posizione subalterna all'affidamento del servizio mediante gara pubblica (Cons. di Stato n. 8028/2020; TAR Lombardia, Brescia, 280 e 281/2021).

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con sentenze n. 07023/2021, 07022/2021, 07093/2021 in ordine a tre ricorsi promossi da operatori economici privati avverso affidamenti *in house* deliberati proprio a favore di Servizi Comunali S.p.A. dai comuni di Cologne, Albino e Coccaglio, ha chiarito la portata dell'istituto e le maglie entro il quale esso può operare, dichiarando la piena legittimità dell'istituto e degli affidamenti medesimi e statuendo la perfetta corrispondenza tra il dettato normativo (in particolare, l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016) ed il contenuto della relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2021 (oggi sostituita dalla relazione ex art. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022). La legittimità dell'istituto e delle scelte operate dai comuni, seppure dichiarata in tutte e tre le sentenze, è particolarmente definita nella sentenza n. 07023/2021 riguardante il contenzioso relativo al Comune di Albino, laddove il Consiglio di Stato al punto 15^b, afferma che *"l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluiscie, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza"."* Le valutazioni da esprimere possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo *"ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto"* hanno condotto l'amministrazione a scegliere il modello dell'*in house* rispetto all'esternalizzazione".

La sentenza prosegue poi, al punto 16, affermando che *"la verifica del giudice amministrativo dovrà pertanto, arrestarsi allo scrutinio esogeno della funzione amministrativa esercitata avuto riguardo alla idoneità delle modalità sottese alla scelta a fornire un quadro attendibile ed esaustivo della realtà fattuale"*.

In maniera più sintetica, ma altrettanto efficace, la sentenza relativa all'affidamento del Comune di Cologne (n. 07022/2021) al punto 19, afferma che *"ferma la declaratoria di irricevibilità del ricorso (promosso da Aprica s.p.a.) anche nel merito tutte le censure articolate si appalesano infondate, alla stregua dell'ampia istruttoria e motivazione posta a corredo della scelta di ricorrere all'*in house* e alle soluzioni societarie per garantire il controllo analogo"*.

Analogamente con sentenza n. 07093/2021 il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficientemente motivata la scelta dell'*in house* da parte del Comune di Coccaglio e adeguatamente giustificato il mancato ricorso al mercato, a fronte di una serie di benefici e vantaggi, non solo economici, derivanti dall'*in house*.

⁶ cfr. Sentenza Cons. di Stato n. 7023/2021 *"15. Ne consegue che, l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluiscie, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza. 15.1. Tale metodo impone all'Amministrazione di prendere in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili della "universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche". Sotto questo profilo, le valutazioni da esprimere (benefici per la collettività e fallimento del mercato) possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo «ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto», hanno condotto l'amministrazione «a scegliere il modello in house rispetto alla esternalizzazione (v. Cons. St., sent. 2102/2021)."*

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, quindi, ricondotto la scelta dell'*in house* nell'alveo del potere discrezionale riconosciuto ad ogni Amministrazione e alla facoltà, anch'essa discrezionale, di aderire al modello adottando tutte le modalità ritenute più idonee ad acquisire i dati necessari a motivare la propria preferenza.

7. Verifica della condizioni normative per l'affidamento diretto in house a Servizi Comunali S.p.A.

Richiamando tutto quanto già ampiamente sopra esposto nella presente relazione, si ritiene che Servizi Comunali S.p.A. soddisfi pienamente tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare:

7.1 Con riferimento alla Legge n. 190/2014

Si ricorda che ai sensi del comma "611 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano **un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:**

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Le finalità perseguite dalla norma (tra cui il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato) risultano ampiamente soddisfatte mediante l'affidamento *in house* del servizio alla Servizi Comunali S.p.A. in quanto:

- a) I servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) il Comune non è socio di altra società che svolge servizi o attività analoghe a quelle che intende affidare alla Servizi Comunali S.p.A.;
- c) la Società con più di 100 Comuni soci e circa 400.000 abitanti serviti rappresenta l'aggregazione ottimale per la gestione dei servizi di igiene ambientale, assicurando il possesso della necessaria competenza ed efficienza e conseguendo le economie di scala che derivano dall'ampiezza dei volumi dei servizi espletati in favore dei propri soci;
- d) il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I compensi spettanti all'organo amministrativo sono stati proposti dal Comitato Unitario per il controllo analogo e deliberati dall'Assemblea degli azionisti in data 12.07.2023 e sono rispettosi del dettame normativo di cui art.4 comma 4 e 5 del D.L. 06/07/2012 n.95 che prevede che detti compensi non possano

superare l'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 e della prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti.

A dimostrazione di quanto affermato, nell'anno 2013 la società aveva sostenuto costi a titolo di compenso per l'organo amministrativo pari a € 75.724 e per l'anno 2023, nel rispetto dell'art. 4 del DL n. 95/2012, sono stati deliberati € 60.579 a tale titolo, che rappresentano un valore omnicomprendente anche dei contributi previdenziali a carico del percipiente e a carico della società.

La Società non ha deliberato a favore dei componenti degli organi sociali il riconoscimento di alcun premio di risultato né gettone di presenza.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016 non è stato attribuito alcun compenso a titolo di trattamento di fine mandato.

Dal confronto tra i principali dati dell'esercizio 2013 con quelli dell'esercizio 2022 (ultimo bilancio approvato) si evince che nonostante le dimensioni aziendali siano aumentate in misura importante, il compenso dell'organo amministrativo si è ridotto del 20% e senza tener conto dell'ulteriore decremento in termini reali dovuto all'inflazione intervenuta dal 2013 in poi.

Per quanto sopra si ritiene che detto compenso possa essere considerato quello minimo attribuibile all'organo amministrativo.

7.2 Con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016

L'analisi della struttura societaria di Servizi Comunali S.p.A. consente di affermare che ricorrono tutte le condizioni normative richieste per l'affidamento "in house" del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come di seguito meglio precisato:

A. REQUISITO DEL CAPITALE PUBBLICO (Art. 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016)

Servizi Comunali S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, come da visura camerale CCIAA ordinaria aggiornata. Non vi è, pertanto, alcuna partecipazione diretta di capitali (come previsto dall'art. 5⁷ dello Statuto e deducibile dalla visura camerale della Società).

B. REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016)

La Corte di Giustizia ammette che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo - indispensabile per la qualificazione come società *in house* (sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) - possa essere esercitato **in forma congiunta** (sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA) e che, inadeguati a tal fine i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, sia necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l'interferenza in maniera penetrante nella gestione della società, il controllo analogo consistendo, infatti, in una "*influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata*" (art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. c) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La Corte di Giustizia ha apprezzato quali validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11 Econord) organi speciali come i **Comitati unitari e i Comitati tecnici** (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 Sea) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) che siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi.⁸

Sulla Società viene esercitato dai soci in forma congiunta un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente previste dallo Statuto e dal

⁷ V. Statuto: Articolo 5 "...omissis...Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società...omissis"

⁸ Cons. Stato Sez. V, Sent. 5-12-2020, n. 8028 punto 4.1.1

Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo, a cui si coniugano le prerogative riconosciute al singolo socio affidante dallo Statuto e dal Disciplinare di Servizio.

Si evidenzia, in proposito, che in data 19 aprile 2021 il Comitato Unitario per il Controllo Analogo e l'Assemblea dei Soci della Società hanno deliberato l'introduzione di alcune modifiche statutarie al fine di rafforzare ulteriormente per quanto necessario il sistema di controllo analogo congiunto a cui è improntata la governance societaria. L'intervento sulle modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci è stato ritenuto opportuno a seguito di due recenti sentenze emesse dal Tar Lombardia - Brescia (n. 280/2021 e n. 281/2021, peraltro riformate nel secondo grado di giudizio, come meglio infra si dirà) che, nonostante la chiara posizione di ANAC (che a far tempo dal 2019 ha iscritto la Società nell'elenco di cui all'art. 192 previa verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche dell'*in house*), hanno ritenuto non adeguatamente garantito il potere di controllo analogo da parte dei soci.

Le modifiche hanno interessato l'articolo 9 dello Statuto e l'introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter e 14-ter con la finalità di rafforzare e rendere massimamente esplicito, anche nello Statuto, l'esercizio del controllo analogo dei soci, sia congiuntamente che singolarmente.

Come previsto dall'attuale art. 9 dello Statuto, in particolare, i soci esercitano il controllo analogo in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo ed in forma individuale, sul territorio di riferimento attraverso l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio.

Ai sensi dell'art. 9 bis il "Comitato per il controllo analogo" opera impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

In particolare, il cd. controllo analogo congiunto viene esercitato:

a) **ex ante** mediante la definizione da parte del Comitato degli obiettivi strategici della Società e con l'esercizio in maniera vincolante di funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione da parte del Comitato e pena la loro inefficacia di tutti i fondamentali documenti di programmazione annuale comprendenti la relazione programmatica, il bilancio preventivo, il piano strategico e industriale, il piano annuale e pluriennale degli investimenti, il piano occupazionale, il piano delle alienazioni, il piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio. L'art. 9-bis dello Statuto riconosce anche il diritto di ciascun singolo socio di interrogare il Comitato e di richiedere la revoca e la rimozione degli effetti degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, in contrasto con gli indirizzi espressi in modo vincolante dai documenti di programmazione sopra citati, fatta salva la decadenza dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14-ter dello Statuto;

b) **in via contestuale** mediante un generalizzato potere del Comitato di disporre, a sua discrezione, controlli ispettivi periodici sull'operato della Società, di ricevere relazioni semestrali sull'andamento della gestione della società e dei servizi affidati dai singoli soci, di convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per ottenere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società, di acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;

c) **ex post** in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società sul quale esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

A tali poteri si aggiungono quelli parimenti riservati in via esclusiva al Comitato di indicare all'Assemblea dei Soci:

a) la composizione numerica dell'organo amministrativo ed i relativi candidati;

b) i candidati del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione dei conti, con obbligo per questi ultimi di riferire periodicamente sull'andamento della gestione della Società, dal punto di vista delle funzioni di propria competenza;

c) gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale e per il Presidente del Comitato.

Con l'introduzione dell'art. 9 ter è stato inoltre meglio esplicitato il potere di controllo riconosciuto al singolo comune nell'ambito dei servizi resi a proprio favore mediante:

- a) la facoltà di impartire all'organo amministrativo indirizzi sull'organizzazione e la gestione del servizio affidato vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi;
- b) la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;
- c) il diritto del socio alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regola in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere a) e b) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, è riconosciuto al singolo socio il diritto di recedere dal contratto con la Società.

La Società con il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo, approvato in data 06/12/2017 ha, poi, individuato le regole di funzionamento dello stesso al fine di garantire ai Comuni affidanti la possibilità di esercitare un controllo analogo a quello esercitato e/o esercitabile sui propri servizi ed uffici. In particolare, è prevista la naturale ed obbligatoria presenza nel Comitato di un rappresentante per ogni socio affidante e la regola del voto capitaro, di modo che ciascun membro del Comitato concorre alla formazione delle decisioni in misura paritaria indipendentemente dalla quota di capitale che è detenuta dal singolo socio: il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario prevede in particolare che:

- (v. art. 3) *"1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell'Ente o un suo Delegato, purché Consigliere o Assessore dell'Ente rappresentato. Per 'soci indirettamente affidanti' si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio "in house". 2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società."*

- (v. art. 4) *"1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. 3. Qualora il Presidente sia 'esterno' non viene conteggiato nel numero dei presenti e non ha diritto di voto."*

- (v. art. 5) tra le altre cose, la facoltà per il Comitato di proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione; di proporre all'Assemblea gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per il Presidente del Comitato; di approvare preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo Amministrativo. Inoltre a ciascun membro del Comitato sono riconosciuti poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio; in particolare gli è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di affidamento *in house* per l'ipotesi in cui vengano assunte dal Comitato stesso decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio e sulle quali questi abbia manifestato al Comitato il proprio dissenso motivato da reiterati disservizi segnalati alla Società senza adeguata risposta.

Si precisa inoltre che il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo è coadiuvato, nell'esercizio delle funzioni di controllo, dal Comitato Tecnico previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Infine, lo Statuto prevede, all'art. 14-ter,⁹ le ipotesi di decadenza degli amministratori nel caso di inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato e dai Comuni, così da rendere massimamente cogenti le modalità di esercizio del controllo analogo.

⁹ **Articolo 14 ter – Decadenza degli amministratori**

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.

La disamina che precede consente di ritenere sussistente in capo al Comune il potere di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come richiesto dalla normativa.

C. REQUISITO DEL FATTURATO (Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016)

La Società realizza oltre l'80% del suo fatturato, calcolato sulla media del fatturato del triennio relativo agli ultimi bilanci approvati, a favore degli enti che la controllano, come previsto dall'art. 4 dello Statuto e come emerge dalla dichiarazione rilasciata dalla Società, acquisita agli atti d'ufficio.

7.3 Con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 – art. 192

La Società, come previsto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con Delibera ANAC n. 884 del 25 settembre 2019 integrata con Deliberazione n. 824 del 14 ottobre 2020, in seguito a richiesta di nuovi Comuni affidanti, è iscritta nell'“elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”.

Tale articolo è oggi stato abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023.

7.4 Con riferimento al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

L'art. 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201¹⁰ di “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere delle verifiche sulla situazione gestionale dei servizi.

In particolare, questi devono provvedere alla “*ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, nei rispettivi territori.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, **effettuano la ricognizione periodica** della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. **La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.**

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in **un'apposita relazione** ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente **costituisce appendice** della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è **effettuata entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale disposizione prevede che la ricognizione periodica debba rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico:

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

inoltre

L'Assemblea accerta l'avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

¹⁰ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

la ricognizione deve rilevare altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Tale analisi dovrà tener conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato Decreto Legislativo.

Nei paragrafi che seguono saranno analizzati i presupposti previsti dalla normativa ai fini del mantenimento dell'affidamento *in house*.

8. Analisi della sussistenza dei parametri e delle condizioni previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022

A. Rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico

La gestione dei rifiuti è un pubblico servizio essenziale, il cui costo deve essere integralmente coperto dalle entrate previste dalla legge (tassa o tariffa) a carico degli utenti.

La Società in particolare è tenuta a ricercare sul mercato cessionari dei materiali valorizzabili che offrano la remunerazione più conveniente, anche al di fuori dei consorzi obbligatori.

Confrontando gli ultimi dati disponibili riferiti all'anno 2021 - desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA¹¹- risulta che il Comune di Cologno al Serio sostiene per la gestione del servizio un costo pro capite pari a 87,14 €/ab al di sotto dei valori €/ab di altri comuni "similari" per ambito territoriale e/o popolazione appartenenti alla provincia di Bergamo.

IstatComune	Comune o Aggregazione	Provincia	Numero di comuni	Pop.(abitanti)	CRTab	CTSab	CRDab	CTRab	CSLab	CCab	CKab	Altri costi	CTOTab
3016037	Brembate	Bergamo	1	8.488	7,62		29,64	28,05	10,69	17,19	6,53	0,92	100,63
3016038	Brembate di Sopra	Bergamo	1	7.904	7,35		33,61	21,12	8,03	19,44	5,97	0,51	96,05
3016040	Brignano Gera d'Adda	Bergamo	1	6.069	1,9	0,02	29,25	21,45	12,47	10,45	13,68		89,23
3016079	Cologno al Serio	Bergamo	1	11.026	7,9	2,22	30,36	14,3	9,55	9,3	13,51		87,14
3016113	Ghisalba	Bergamo	1	6.134	8,14		34,77	26,92	13,56	20,37	10,39		114,15
3016219	Treviglio	Bergamo	1	30.669	8,85		34,45	32,73	44,69	16,24	8,83		145,79

Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle dal 2020

CRTab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)

CTSab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)

CRDab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)

CTRab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)

CSLab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)

CCab: Costi comuni (euro/abitante x anno)

CKab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)

Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)

CTOTab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)

CRT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)

CRD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)

CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)

CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)

CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)

CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)

Il valore sopra riportato di 87,14 €/ab. risulta comunque essere inferiore al valore medio regionale - dati desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA - pari a 146,91 €/ab.

Premesso che:

- una comparazione è sempre soggetta ad approssimazioni dovute in larga misura alle caratteristiche dei servizi richiesti da ogni singolo Comune, nel caso in esame si evidenzia come i servizi forniti dalla Servizi Comunali S.p.A. siano particolarmente completi e performanti con particolare riferimento al livello dei servizi generalizzati richiesti (capillare servizio di pulizia manuale e meccanizzata delle strade, aree pedonali, piste ciclabili, servizio domiciliare di raccolta rifiuti, laboratori didattici, pubblici incontri, ecc...);

¹¹ Istituto Nazionale Protezione dell'Ambiente "ISPRA"

<https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=comune&aa=2019®id=03016&cerca=cerca&p=2&width=1440&height=900&advise=si>

→ la gestione amministrativa del tributo (TARI) è un servizio peculiare che completa la gamma di servizi offerti dalla Società e che tale servizio non è riscontrabile nei servizi di norma offerti da altre Società private di igiene ambientale che operano sul territorio.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tuttavia, non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto degli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza pari a quella economica. In considerazione dello stretto rapporto collaborativo instaurato tra l'Amministrazione affidante e la Società, proprio dell'affidamento "in house", si riscontra che lo stesso permette all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto il diretto controllo. Inoltre, l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in house" e l'esistenza del "controllo analogo" consentono di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

Va sottolineato altresì come, per maggiore trasparenza nei confronti del Comune affidatario e conformemente agli standard di servizio proposto dalla Società ai comuni affidatari, la stessa non effettui alcuna "intermediazione" in relazione allo smaltimento ed al conferimento dei rifiuti prodotti dal Comune in seno al servizio, dando chiara evidenza sia dei puntuali costi di smaltimento che dei ricavi dalla cessione dei materiali commercializzabili (a titolo di esempio: carta e cartone, vetro, metalli, imballaggi in plastica, ecc...).

B. Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio

I servizi affidati alla società sono evidenziati nella relazione di accompagnamento al Piano Economico e Finanziario redatto in conformità con i dettami dell'autorità di regolazione vigenti per tempo MTR-2 anni 2022-2025 primo biennio. I servizi erogati sono soggetti alla disciplina prevista dal contratto di servizio e dalla Carta Della Qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 11 luglio 2023.

In ottemperanza alla normativa vigente i dati relativi agli standard qualitativi di cui alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif saranno pubblicati a far data dal 30/03/2024.

In ottemperanza alla normativa vigente la Società in accordo con il Comune, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha dato avvio alle procedure per l'adeguamento contrattuale come da Deliberazione n. 385/2023/R/rif.

Con riferimento alla Carta della Qualità del Servizio si ricordano i seguenti principi fondamentali:

→ Eguaglianza ed Imparzialità

I Gestori, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si impegnano al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione degli stessi, ispirando il proprio comportamento a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Non deve essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche durante l'esecuzione del servizio. Viene garantita inoltre la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, con l'impegno di superare le eventuali criticità dovute alle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali.

→ Continuità del servizio

I Gestori si impegnano a fornire un servizio continuo e regolare secondo le modalità previste e, qualora si dovessero verificare sospensioni o interruzioni del servizio stesso, adotteranno tutte le misure e i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i tempi di disservizio e i relativi disagi all'utente.

→ Partecipazione e trasparenza

I Gestori favoriscono la partecipazione dell'utente, sia per tutelare la corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione, garantendo l'accesso alle informazioni e dando riscontro alle segnalazioni. L'utente può produrre reclami e richiedere informazioni, cui ogni singolo Gestore per la propria competenza è tenuto a dare

riscontro entro i termini previsti dal TQRIF e secondo i tempi previsti dallo schema regolatorio indicato dall'Ente Territorialmente Competente.

→ **Efficienza ed efficacia**

I Gestori si impegnano ad erogare il servizio in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia con l'obiettivo del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo in conformità ai principi di sostenibilità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

→ **Cortesìa**

I Gestori garantiscono all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto reciproco, adottando comportamenti, modi e linguaggi atti a raggiungere tale scopo.

→ **Chiarezza, comprensibilità delle informazioni e semplificazione**

I Gestori nel redigere i propri atti rivolti agli utenti, pongono la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi. I Gestori provvedono alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adattando gli strumenti necessari a questo fine (call center, sito web, ...).

→ **Sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute, qualità**

I Gestori garantiscono l'attuazione di un sistema di gestione tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti e del Comune affidatario del servizio. I Gestori nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantiscono, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Con riferimento al contratto di servizio vigente, si evidenzia come lo stesso contenga tutte le prestazioni necessarie a garantire la completezza del servizio di igiene urbana a favore del Comune e della collettività, come di seguito evidenziato:

- i. gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, come la emissione, registrazione dei formulari per l'identificazione del rifiuto;
- ii. tenuta dei registri di scarico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio;
- iii. predisposizione, compilazione del MUD;
- iv. compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.);
- v. elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all'ISTAT;
- vi. consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani;
- vii. gestione pratiche sistema SISTRI;
- viii. fornitura di servizi ONLINE su sito internet www.servizicomunali.it dove il Comune può scaricare tutte i dati relativi al servizio, calcolare in tempo reale la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, elaborare statistiche sulla produzione di rifiuti, sui trasporti effettuati, ecc;
- ix. disponibilità di numero verde attivo per i cittadini/utenti;
- x. disponibilità di sito Internet "interattivo", ovvero, i referenti dell'A.C. possono interloquire ONLINE con i nostri addetti, sia per segnalare sia per richiedere interventi ordinari e straordinari;
- xi. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, COREVE, ecc.);
- xii. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con il Centro coordinamento RAEE;
- xiii. ricerca di mercato per la cessione dei rifiuti recuperabili;
- xiv. redazione di ogni tipo di statistica sui rifiuti raccolti tramite il sito internet www.servizicomunali.it (vedi allegato)
- xv. controllo satellitare degli automezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, ecc. tramite il sito internet;
- xvi. segnalazione all'utente in caso di conferimento di rifiuti non corrispondente alle norme regolamentari;
- xvii. inserimento nei piani dell'offerta formativa delle scuole presenti sul territorio di percorsi articolati in corsi e laboratori sui temi ambientali con particolare riferimento alla differenziazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero e/o valorizzazione;

- xviii. cicli di incontri pubblici destinati alle diverse categorie di utenti (commercianti, ristoratori, gestori di comunità, famiglie, ecc);
- xix. interventi in occasioni di manifestazioni e fiere con stand, cartellonistica e forniture gratuite di contenitori o altro materiale finalizzato a sensibilizzare e a favorire il riciclo dei rifiuti prodotti;
- xx. corsi di aggiornamento a favore dei dipendenti pubblici e/o altri operatori sulle modalità di gestione del servizio al fine di consentire una più puntuale e distribuita informazione all'utenza che si interfaccia con il Comune o con altre strutture a questo collegate;
- xxi. predisposizione di procedure telematiche (APP, pagine internet, ecc) in grado di facilitare sia la differenziazione del rifiuto sia l'accesso ai servizi resi in un determinato Comune;

La Società affidataria del servizio ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- ISO 9001 – Qualità dei servizi
- ISO 14001 + EMAS – Ambiente
- ISO 45001 – Sicurezza sul lavoro
- ISO 37001 – Anticorruzione
- SA 8000 – certificazione Etica.

C. Rilevazione del concreto andamento del servizio dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

Si può affermare che nel corso dell'affidamento sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dal contratto di servizio. Non sono stati rilevati significativi disservizi o irregolarità nell'esecuzione del contratto.

In ottemperanza alla normativa vigente i dati relativi agli standard qualitativi di cui alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif saranno pubblicati a far data dal 30/03/2024.

In ottemperanza alla normativa vigente la Società in accordo con il Comune, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha dato avvio alle procedure per l'adeguamento contrattuale come da Deliberazione n. 385/2023/R/rif.

D. Rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti.

Il Comune di Cologno al Serio gestisce con l'istituto dell'*"in house providing"* il servizio pubblico di igiene urbana, mediante la Servizi Comunali S.p.A., come già sopra ampiamente evidenziato.

Con riferimento al servizio di igiene urbana si evidenzia che in capo al Comune non risultano oneri aggiuntivi né investimenti specifici per la gestione del servizio oltre al canone annuale, a titolo di corrispettivo, per i servizi espletati dalla Società e concordati con l'Amministrazione e adeguato periodicamente in base alle effettive esigenze e necessità manifestate dal Comune.

Si pone in evidenza che la Società ha espletato il servizio integrato di igiene ambientale in oggetto nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali, garantendo il conseguimento di risultati ottimali in termini di raccolta differenziata dei rifiuti come da prospetti di seguito riportati. Tali dati risultano essere migliori rispetto al dato provinciale e della zona altimetrica collinare, al dato regionale e nazionale.

Percentuale di raccolta differenziata

Anno	% RD nel comune	% RD nella zona altimetrica Pianura	% RD nella zona omogenea Pianura est	% RD in provincia	% RD in regione	% RD in Italia
2016	56,1%	72,7%	72,7%	72,5%	68,3%	52,6%
2017	73,6%	73,9%	76,5%	73,9%	69,7%	55,5%
2018	71,8%	75,4%	77,2%	75,3%	70,8%	58,2%
2019	86,6%	76,7%	80,1%	76,1%	72,0%	61,3%
2020	87,8%	78,1%	79,8%	77,4%	73,3%	63,0%
2021	87,3%	79,0%	79,3%	78,3%	73,2%	64,0%
2022	89,0%	80,8%	82,5%	79,4%	73,2%	-

Viene allegata di seguito la classifica dei Comuni Ricicloni relativi alla provincia di Bergamo con una popolazione maggiore di 5.000 abitanti per l'anno 2022 nella quale si evidenzia l'ottimo piazzamento del comune di Cologno al Serio a testimonianza dei risultati raggiunti dalla gestione in materia ambientale e, nello specifico, nella riduzione di rifiuto secco residuo.

Comune	Provincia	Abitanti	Pro capite secco residuo (Kg/anno/ab)
Zanica	Bergamo	8817	42,3
Boltiere	Bergamo	6379	50,1
Cividate al Piano	Bergamo	5155	50,9
Chiuduno	Bergamo	6178	53,7
Pedrengo	Bergamo	6053	53,9
Cologno al Serio	Bergamo	11335	58,2
Calcinate	Bergamo	6223	58,7
Spirano	Bergamo	5810	58,7
Villa di Serio	Bergamo	7339	61,3
Calcio	Bergamo	5524	63,1
Terno d'Isola	Bergamo	8214	64,5
Mozzo	Bergamo	7517	65,4
Gorlago	Bergamo	5272	65,6
Bonate Sopra	Bergamo	10472	65,6
Ranica	Bergamo	6018	66
Telgate	Bergamo	5072	67,6
San Paolo d'Argon	Bergamo	6100	67,8
Urgnano	Bergamo	10100	68,4
Azzano San Paolo	Bergamo	7756	69,9
Curno	Bergamo	7682	73,2

§*§*§

E. Rispetto degli Atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

La Società risulta affidataria di servizi pubblici locali a rete (*"Servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"* D.Lgs. n. 201/2022, art. 2 lettera d)) pertanto trova applicazione l'articolo 7, di seguito riportato:

Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.
2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.
3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito si rileva che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, che recita "al fine di

migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95". La predetta disposizione attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- ✓ "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
- ✓ "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- ✓ "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi". (lett. i)

Negli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022 - 2023 i piani finanziari per la gestione del servizio rifiuti sono stati approvati dal Consiglio Comunale secondo il metodo e nel rispetto degli indicatori (standard) protempore previsti dall'Autorità di regolazione, senza evidenza alcuna di uno squilibrio economico e contabile della gestione. Allo stato attuale sono state attivate le procedure, con la Società gestore del servizio, per procedere all'aggiornamento del PEF secondo biennio 2024-2025 applicando le metodologie MTR-2 disposte dalla Deliberazione 389/2022/R/rif.

9. Ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022, "L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1¹² del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

Tale disposizione prevede che nel provvedimento di cui al comma 1 dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sia dato conto delle ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house:

- sul piano economico
- sul piano della qualità dei servizi
- sul piano dei risultati conseguiti nella gestione

a) Quanto alle ragioni di carattere economico

Oltre a quanto esposto (Vedi paragrafo 8 - A. Quanto alla rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico) si pone in evidenza che sulla base della configurazione organizzativa della società Servizi Comunali S.p.A. che gestisce da anni il servizio di igiene urbana per conto di molti comuni soci, l'esperienza ed i risultati gestionali positivi conseguiti nel corso degli anni dimostrano la convenienza tecnico economica della decisione del mantenimento dell'affidamento del servizio alla Società fino alla scadenza naturale - ormai prossima al 31/12/2025 - nell'ottica di garantire l'ottimizzazione e la massimizzazione delle economie di scala legata all'esecuzione sul

¹² comma 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

bacino territoriale e su un periodo contrattuale ritenuti ottimali e tali da risultare funzionali a garantire l'assolvimento delle condizioni e degli standard qualitativi richiesti dai comuni soci.

Non da ultimi sono da considerare:

- I vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze del Comune come, ad esempio, l'attivazione di nuove forme di raccolta puntuale dei rifiuti o nuovi servizi di igiene ambientale;
- La possibilità di attivare tutti i servizi complementari al servizio principale che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti;
- L'eliminazione dei costi, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione Comunale sarebbe tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica.

Da un confronto eseguito con i piani finanziari di comuni che si avvalgono di soggetti gestori diverso da Servizi Comunali S.p.A., risulta che il costo abitante/gestore del comune di Cologno al Serio (costi dei servizi esternalizzati affidati al gestore esterno) appare congruo in considerazione anche ai risultati raggiunti in termini di servizi erogati e di risultati percentuali di raccolta differenziata ottenuti.

COMUNE	AB 2022	COSTO GESTORE PEF 2022	COSTO ABITANTE GESTORE 2022	%RD 2021
Brembate	8.557	702.620,00 €	82,11 €	84,5%
Brembate di sopra	7.927	658.660,00 €	83,09 €	73,3%
Brignano gera d'adda	6.091	422.001,00 €	69,28 €	73,2%
Ghisalba	6.169	550.856,00 €	89,29 €	79,8%
Treviglio	30.683	4.008.610,00 €	130,65 €	78,0%
Verdello	8.108	517.870,00 €	63,87 €	70,9%
Media	67.535	6.860.617,00 €	101,59 €	
Cologno al Serio	11.066	799.446,45 €	72,24 €	87,30%

b) Quanto alle ragioni in termini di qualità dei servizi

Si rinvia a quanto sopra esposto (vedi paragrafo 8 B) Quanto alla Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio)

c) Quanto alle Ragioni in termini di risultati conseguiti nella gestione

Si rinvia a quanto sopra esposto (paragrafo 8. D. Quanto alle "rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società in house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti").


Dall'analisi dei bilanci d'esercizio approvati (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) e dei relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario di cui all'art.6, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016) risulta quanto segue:

- i bilanci d'esercizio di Servizi Comunali S.p.A. sono sempre stati regolarmente depositati e hanno sempre chiuso con risultati d'esercizio positivi, come risulta dall'archivio dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese di Bergamo;
- il giudizio professionale espresso dalla società di Revisore Legale "KPMG S.p.A." contenuto nelle relazioni annuali sulla revisione contabile dei bilanci degli ultimi sei esercizi (2022, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017 esercizio da cui è prevista l'obbligatorietà della separazione delle funzioni tra organo di revisione legale e Collegio Sindacale) è:
 - a) di bilanci d'esercizio che forniscono la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
 - b) di relazioni sulla gestione che sono coerenti con il bilancio d'esercizio e che sono redatte in conformità alle norme di legge;
- le relazioni annuali del Collegio Sindacale in merito all'attività di vigilanza e controllo svolta, confermano che non sono mai emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione e il Collegio Sindacale ha sempre dato parere favorevole all'approvazione dei Bilanci d'esercizio e alla destinazione dell'utile d'esercizio;

- i principali elementi utili a dimostrare l'equilibrio e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della società sono così sintetizzati (dati espressi in unità di euro degli ultimi sei bilanci d'esercizio approvati):

Dati di bilancio	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Voce A1)	24.487.518	25.918.140	27.753.748	30.354.185	35.451.858	37.656.691
Valore aggiunto (VA)	11.280.360	12.016.364	13.019.515	14.271.519	15.796.584	16.077.059
Margine operativo lordo (MOL)	3.949.878	3.596.959	3.970.253	4.692.606	4.759.693	4.397.313
Imposte sul reddito - Voce 20)	867.294	708.816	1.038.282	800.656	680.099	590.548
Utile netto d'esercizio - Voce 21)	2.237.891	1.797.853	2.818.630	2.297.424	2.211.718	1.700.922

Andamento 2017/2022



Si presentano i principali indici di bilancio del periodo 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indici di redditività						
ROE netto	17,80%	12,50%	16,39%	10,76%	9,39%	6,73%
ROI	12,01%	10,12%	11,02%	10,55%	6,89%	5,21%
ROS	11,61%	9,67%	10,22%	10,52%	7,18%	5,22%
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni						
Margine primario di struttura	667.232	2.346.491	4.272.453	2.189.289	3.994.381	6.995.106
Quoziente primario di struttura	1,06	1,19	1,33	1,11	1,2	1,38
Indicatori di solvibilità						
Margine di disponibilità	2.225.972	3.520.983	5.192.678	3.256.408	9.140.199	11.191.155
Quoziente di disponibilità	1,23	1,38	1,68	1,42	2,1	2,35

Margine di tesoreria	2.144.320	1.798.687	5.082.492	3.151.002	8.875.799	10.932.061
Quoziente di tesoreria	1,22	1,20	1,67	1,40	2,07	2,32

Tutto quanto evidenziato consente di affermare che il rischio per il Comune di subire perdite patrimoniali è assai remoto e anche nell'eventualità di chiudere un esercizio in perdita, la società possiede riserve capienti per la sua copertura.

A ciò si aggiunga che, nell'attuale assetto, l'attività inerente il segmento del servizio relativo alla termovalorizzazione del rifiuto secco indifferenziato presenta evidenti anomalie di mercato in quanto, pur trattandosi di una parte rilevante dei costi complessivi del servizio, la normativa in vigore in Lombardia non prevede la possibilità di attivare nuovi termovalorizzatori sancendo di fatto il monopolio degli impianti esistenti.

La società ha pertanto valutato e deciso di utilizzare gli utili di gestione per realizzare un impianto per il trattamento delle frazioni di rifiuto non soggette a tale limitazione.

La gestione *in house* dei servizi di igiene ambientale ha, pertanto, consentito al Comune di partecipare, con gli altri Comuni soci, ai vantaggi derivanti dalla comproprietà di un impianto di trattamento senza costi aggiuntivi, trasferimenti in conto impianti o sottoscrizione di fidejussioni o altre garanzie finanziarie.

Infatti, l'Assemblea e il Comitato per il controllo analogo della Società hanno dato il via alla realizzazione di un impianto per il trattamento di 100.000 tonnellate complessive di rifiuti ingombranti, polimerici e cellullosici. Questo impianto è già stato autorizzato dalla competente Provincia di Bergamo, sarà realizzato in Comune di Chiuduno e consentirà al Comune:

- dal punto di vista della tutela dell'ambiente la possibilità di esercitare sulle fasi del trattamento dei propri rifiuti un controllo analogo a quello esercitabile sui propri uffici;
- dal punto di vista della prevenzione e sensibilizzazione dei propri cittadini sarà possibile, grazie alle particolarità costruttive e alla presenza di coltivazioni e allevamenti sperimentali controllati da soggetti terzi (università), garantire una gestione rispettosa dell'ambiente con particolare riferimento al fenomeno del bioaccumulo di sostanze inquinanti;
- di calmierare i prezzi di trattamento dei rifiuti gestiti dall'impianto a favore dei cittadini serviti.

Da ultimo si evidenzia come dall'analisi del bilancio di previsione per l'anno 2023 (approvato all'unanimità dal Comitato Unitario per il controllo analogo) emerge un incremento del valore del titolo azionario, nel corso degli anni.

Dati di bilancio	2018	2019	2020	2021	2022
Patrimonio netto	14.381.390	17.198.418	21.353.882	23.565.597	25.271.195
Valore unitario per azione	119,69	143,03	177,41	195,78	209,90
Numero Soci	75	78	109	109	112

Da quanto esposto è possibile constatare le ottime performance ottenute e mantenute nel tempo dall'azienda in termini di risultati economici e di equilibrio patrimoniale e finanziario.